

Istituto Comprensivo "F. Pappalardo" di Vittoria (RG)

Allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

2016/2019

**REGOLAMENTO per il funzionamento dell' Organo di Garanzia
ai sensi del DPR n.249/1998 art.15, comma 2 e ss. Modificazioni.
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 11/01/2016**

ART.1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'Istituto Comprensivo "F.Pappalardo" di Vittoria l'Organo di Garanzia ai sensi dell'art.5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249.
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare.
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART.2 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. L'Organo di Garanzia, ai sensi del DPR 235/2007 art.2 comma 1, è composto da:
 - Il Dirigente Scolastico con funzioni di presidenza;
 - Due docenti designati dal Consiglio di Istituto, tra i docenti membri del Consiglio di Istituto;
 - Due genitori designati dal Consiglio di Istituto, tra i genitori membri del Consiglio di Istituto;
 - Un docente supplente designato dal Consiglio di Istituto, tra i docenti membri del Consiglio di Istituto;
 - Un genitore supplente designato dal Consiglio di Istituto, tra i genitori membri del Consiglio di Istituto.
2. L'elezione della componente genitori e della componente docente avviene per votazione segreta; si può esprimere una sola preferenza sia se trattasi di genitore che di docente. L'elezione segue il sistema della maggioranza.

3. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio.
4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell'art.2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
6. La funzione di segretario viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.
7. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.
8. Per la validità delle deliberazioni non è comunque necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente la presenza del Dirigente Scolastico e di altri tre membri.

ART.3 – DURATA DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. I rappresentanti della componente genitori e docenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto.
2. I membri supplenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo equivalente a quello dei membri effettivi della rispettiva componente.
3. Il rinnovo dell'Organo di Garanzia avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

ART.4 – MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. L'Organo di Garanzia si riunisce, su convocazione del Capo di Istituto, entro sette giorni dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dei regolamenti di funzionamento.
5. Il verbale di ogni singola riunione è accessibile solo in ottemperanza alle norme ed alle garanzie stabilite dalla legge sulla privacy.
6. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare dell'esito favorevole/sfavorevole la famiglia dello studente mediante raccomandata a mano dell'interessato.
7. A partire dal mese di maggio i termini di preavviso e di impugnazione sono ridotti rispettivamente a tre giorni.
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente.

ART.6 – TEMATICHE OGGETTO DI DISCUSSIONE

1. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.
2. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni all'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse sui problemi inerenti al rapporto studenti/docenti/personale ATA.
3. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
4. L'Organo di Garanzia promuove, con finalità di prevenzione, ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
5. L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte del personale ATA.
6. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare, revocare la sanzione irrogata.

Il presente Regolamento sarà affisso all'albo e inserito nel sito web della scuola affinché ne sia data la più ampia diffusione.